



Regione Campania

Il Presidente

*Commissario ad acta per la prosecuzione del
Piano di rientro del settore sanitario
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 23/4/2010)*

DECRETO N. 39 del 05.04.2012

Oggetto: Malattia Vescicolare Suina – misure straordinarie di polizia veterinaria ai fini dell'eradicazione della malattia dal territorio della Regione Campania - Integrazioni al Decreto commissariale n°93 del 31 dicembre 2011.

PREMESSO

- a. che con delibera del Consiglio dei Ministri in data 23 luglio 2009 il Governo ha proceduto alla nomina del Presidente pro-tempore della Regione Campania quale Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario regionale, a norma dell'articolo 4 del decreto legge 1 ottobre 2007, n.159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2009, n. 222;
- b. che con delibera del Consiglio dei Ministri in data 24 aprile 2010 il nuovo Presidente pro-tempore della Regione Campania è stato nominato Commissario ad acta per il Piano di rientro con il compito di proseguire nell'attuazione del Piano stesso secondo Programmi operativi di cui all'art. 1, comma 88, della legge n. 191 del 2009;
- c. che con delibera del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2011 il dott. Mario Morlacco ed il dott. Achille Coppola sono stati nominati sub commissari ad acta con compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere per l'attuazione del Piano di rientro;

Richiamato

- Il Decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro del settore sanitario, n°93 del 31 dicembre 2011, recante misure straordinarie ai fini dell'eradicazione della malattia vescicolare del suino dal territorio della Regione Campania;

Constatato

- che risulta necessario specificare ed integrare le misure previste nel Decreto Commissariale n°93 del 31 dicembre 2011, al fine di garantirne una corretta e uniforme applicazione in tutto il territorio regionale;
- che è opportuno istituire un sistema, ad adesione volontaria da parte degli allevatori, che favorisca la rintracciabilità dei suini allevati o transitati negli allevamenti aderenti e che consenta, in determinate condizioni relative alla specificità strutturale ed alla capacità degli allevamenti stessi, di derogare ad alcune delle misure previste dal decreto 93/2011 senza peraltro determinare aumento dei fattori di rischio connessi alla diffusione della malattia vescicolare suina in Campania;
- che è opportuno consentire che animali provenienti da allevamenti aderenti al sistema di cui sopra possano essere destinati a siti di macellazione domiciliare diversi dagli allevamenti suini registrati in BDN o comunque censiti presso le AA.SS.LL.



Regione Campania

Il Presidente

*Commissario ad acta per la prosecuzione del
Piano di rientro del settore sanitario
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 23/4/2010)*

Ritenuto pertanto

- necessario e opportuno integrare il Decreto Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro del settore sanitario, n° 93 del 31 dicembre 2011, recante misure straordinarie ai fini dell'eradicazione della malattia vescicolare del suino dal territorio della Regione Campania, affinché la normativa di settore risulti più aderente al sistema allevatorio suinicolo campano mantenendo e rafforzando gli obiettivi di riduzione del rischio di comparsa della malattia vescicolare suina e accelerazione del processo di accreditamento regionale;

Per tutto quanto esposto in premessa e che qui si intende integralmente riportato

DECRETA

- di integrare il documento allegato al Decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro del settore sanitario n. 93 del 31 dicembre 2011, recante *"Norme sanitarie per l'acquisizione in Campania della qualifica di Regione accreditata per la Malattia vescicolare dei suini"*, con le disposizioni di cui all'unito documento, che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto.
- di trasmettere il presente provvedimento all'Area Generale di Coordinamento 20 – Settore Veterinario per l'esecuzione e la notifica ai Commissari Straordinari delle AA.SS.LL. ed al Settore Stampa e documentazione per la pubblicazione sul BURC.

Il Commissario ad Acta
Stefano Caldoro

Si esprime parere favorevole
Il Sub Commissario ad Acta
Dott. Mario Morlacco

Il Coordinatore della A.G.C.19
Dott. Albino D'Ascoli

Il Coordinatore della A.G.C. 20
Dott. Mario Vasco

Il Dirigente del Settore Veterinario
Dott. Paolo Sarnelli

Integrazioni al Decreto del *Commissario ad acta* per la prosecuzione del Piano di rientro del settore sanitario n. 93 del 31 dicembre 2011 ad oggetto “Norme sanitarie per l’acquisizione in Campania della qualifica di Regione accreditata per la Malattia vescicolare dei suini”.

All’articolo 2, dopo il comma 4, è inserito il seguente comma 5:

5. Qualora i titolari degli allevamenti di cui al comma 4 siano anche titolari di mezzi di trasporto per suini o sia tenuta presso gli allevamenti stessi autorimessa di tali mezzi, si procede alla sospensione dell’autorizzazione al trasporto per i suddetti mezzi fino all’acquisizione delle previste misure di biosicurezza. In caso di mancato adeguamento alle prescrizioni impartite, l’A.S.L. competente revoca l’autorizzazione al trasporto di suini per i mezzi detenuti.

All’articolo 3, dopo il comma 2, sono inseriti il seguente commi 3 e 4:

3. Qualora i titolari degli allevamenti nei quali viene riscontrata sieropositività per MVS siano anche titolari di mezzi di trasporto per suini o sia tenuta presso gli allevamenti stessi autorimessa di tali mezzi, l’A.S.L. competente procede alla sospensione dell’autorizzazione al trasporto per i suddetti mezzi fino alla riacquisizione della qualifica di “allevamento accreditato per MVS”.

4. Gli automezzi che trasportano al macello suini sieropositivi sono lavati e disinfettati, dopo lo scarico, nello stabilimento di macellazione sotto diretto controllo del Veterinario Ufficiale che è tenuto a controfirmare la prevista dichiarazione di avvenuto lavaggio e disinfezione del mezzo

All’articolo 5, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma 2:

2. Qualora i titolari degli allevamenti nei quali è confermato un focolaio di MVS siano anche titolari di mezzi di trasporto per suini o sia tenuta presso gli allevamenti stessi autorimessa di tali mezzi, l’A.S.L. competente procede alla sospensione dell’autorizzazione al trasporto per i suddetti mezzi fino alla riacquisizione della qualifica di “allevamento accreditato per MVS”.

All’articolo 6, comma 3, dopo le parole “previsto esame sierologico” sono inserite le parole “e coprologico”

All’articolo 6, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti commi 4 e 5:

4. Qualora negli allevamenti di cui al comma 2 siano ancora presenti suini allo scadere del periodo intercorrente tra due periodi di “tutto vuoto”, il Servizio Veterinario definisce con l’allevatore interessato un piano di macellazione di tali animali entro un periodo non superiore ai 15 giorni, fermo restando il divieto di introduzione di altri animali in azienda fino al completamento delle operazioni di macellazione e di pulizia e disinfezione di cui al comma 2.

5. Per i trasporti di suini tra aziende della regione Campania i trasportatori sono tenuti per ogni movimentazione, pena il ritiro dell’autorizzazione al trasporto, a trasportare esclusivamente suini provenienti da un’unica azienda e destinati ad un’unica azienda, con conseguente divieto di carico e scarico multipli.

Dopo l'articolo 6 sono inseriti i seguenti articoli:

Articolo 6 bis

1. E' attivato il sistema di tracciabilità dei suini denominato "Sistema Suinicolo Campano" (SSC) al quale possono aderire in forma volontaria i proprietari delle aziende suinicole da riproduzione a ciclo chiuso e a ciclo aperto, da ingrasso per movimentazione e da ingrasso per macello.
2. Per aderire al SSC i proprietari delle aziende di cui al comma 1. del presente articolo devono compilare apposita istanza al competente Servizio veterinario dell'ASL, conforme all'**allegato 1** al presente documento. L'istanza, debitamente compilata, firmata e datata, deve essere consegnata al Servizio Veterinario dell'ASL di appartenenza che provvede a iscrivere le aziende aderenti in un apposito registro locale. L'ASL trasmette copia del registro in formato elettronico al Settore veterinario regionale e all'Osservatorio Epidemiologico Veterinario (OEV), che provvede alla pubblicazione sul sito internet dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale nella sezione dedicata all'OEV. Eventuali aggiornamenti dell'elenco vengono immediatamente trasmessi e pubblicizzati con la medesima procedura.
3. I proprietari delle aziende da riproduzione a ciclo aperto aderenti al SSC, pena la cancellazione immediata dall'elenco di cui al comma 2, provvedono a proprie spese alla marcatura individuale di tutti i suini da movimentare nelle 72 ore precedenti la movimentazione.
4. I proprietari delle aziende da riproduzione a ciclo chiuso aderenti al SSC, pena la cancellazione immediata dall'elenco di cui al comma 2, provvedono a proprie spese alla marcatura individuale di tutti i suini da movimentare verso i siti di macellazione domiciliare, nelle 72 ore precedenti la movimentazione.
5. I proprietari degli allevamenti da ingrasso per movimentazione aderenti al SSC che movimentano suini anche verso altri allevamenti, pena la cancellazione immediata dall'elenco di cui al comma 2, provvedono a proprie spese alla marcatura individuale di tutti i suini introdotti nei propri allevamenti entro 72 ore dall'arrivo fatto salvo il caso di introduzione di capi già marcati provenienti da altro allevamento aderente al SSC.
6. I proprietari degli allevamenti da ingrasso per macello aderenti al SSC che movimentano esclusivamente verso il macello, pena la cancellazione immediata dall'elenco di cui al comma 2, provvedono a proprie spese alla marcatura individuale di tutti i suini da movimentare verso siti di macellazione domiciliare, nelle 72 ore precedenti la movimentazione, fatto salvo il caso di capi già marcati provenienti da altro allevamento aderente al SSC.
7. Le caratteristiche tecniche delle marche auricolari individuali di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo sono descritte nell'**allegato 2** al presente decreto. I proprietari delle aziende aderenti all'SSC provvedono ad approvvigionarsi delle marche necessarie presso rivenditori debitamente autorizzati, che assicurano la produzione di marche con numero progressivo non ripetibile per ciascuna azienda. Successivamente all'acquisto delle marche i proprietari delle aziende aderenti presentano al Servizio Veterinario competente copia della fattura e un documento dal quale risulti la numerazione delle marche acquistate.

Articolo 6 ter

1. I proprietari degli allevamenti da ingrasso aderenti al SSC che movimentano suini verso altri allevamenti:
 - a) in deroga a quanto previsto all'articolo 6 comma 3, se l'allevamento è composto da più strutture (capannoni), possono introdurre in azienda più partite separate e, comunque, non oltre una sola partita per ciascuna delle strutture di cui è composto l'allevamento,
 - b) in deroga a quanto previsto all'articolo 6, commi 2 e 4, possono effettuare il tutto vuoto e le susseguenti attività di pulizia e disinfezione anche senza tenere conto della periodicità bimestrale prevista ma, in ogni caso, ogni volta che l'allevamento o la struttura separata dell'allevamento sia stata svuotata da tutti i suini introdotti.

Articolo 6 quater

1. I proprietari di tutti gli allevamenti aderenti al SSC possono movimentare suini verso siti di macellazione domiciliare per autoconsumo situati nella stessa provincia, ai fini di una macellazione domiciliare da effettuarsi entro 72 ore dall'arrivo.
2. I siti di macellazione domiciliare per autoconsumo non possono essere situati in coincidenza di aziende suinicole già registrate in BDN o in registri locali ai sensi del Decreto Legislativo 200/2010.
3. Le movimentazioni di cui al comma 1. sono consentite per un numero massimo di due suini per anno per sito di macellazione domiciliare di destinazione e previo preavviso al Servizio Veterinario competente che fisserà l'ora della visita e della macellazione, allo scopo di poter compiere una completa e accurata ispezione delle carni. Sono fatte salve le norme previste dall'art. 13 del Regio Decreto 3298/1928 che prevedono l'autorizzazione del Sindaco per le macellazioni domiciliari dei suini.
4. Le movimentazioni di cui al comma 1 devono essere debitamente registrate in BDN come "movimentazione – uscita - per autoconsumo" con causale "macellato per autoconsumo".
5. In deroga a quanto disposto dal Decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro del settore sanitario n. 2 del 3 gennaio 2011, per le movimentazioni di cui al comma 1. la dichiarazione di provenienza (modello 4) può essere compilata a mano dall'allevatore ferma restando la necessità della controfirma da parte del Servizio Veterinario che effettua la visita clinica degli animali prima dello spostamento.
6. Il Servizio Veterinario accerta per le movimentazioni di cui al comma 1. il rispetto delle misure relative alla disinfezione dei mezzi di trasporto ed alle relative certificazioni di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n°226 del 19 agosto 2009.
7. Nei casi di inosservanza alle disposizioni di cui al comma 5. e/o di assenza del certificato di disinfezione del mezzo di trasporto rilasciato all'azienda di origine e/o di destinazione dei capi movimentati ai sensi del comma 1., il Servizio Veterinario competente, oltre ai provvedimenti nei confronti del trasportatore contemplati dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 226/2009, provvede a depennare l'azienda di origine dei capi dall'elenco di cui all'articolo 6 bis, comma 2.
8. A parziale deroga di quanto previsto all'articolo 6 comma 5, per i trasporti di suini provenienti da un'azienda aderente al SSC può essere previsto lo scarico multiplo in più allevamenti di destinazione.

Allegato 1

**SISTEMA SUINICOLO CAMPANO
ISTANZA DI ADESIONE**

ASL.....
Servizio Veterinario
(sede).....

Il sottoscritto (cognome e nome)....., (codice fiscale)
.....titolare dell'allevamento suino
(codice aziendale)....., situato nel Comune di.....
con tipologia produttiva (riproduzione ciclo chiuso o aperto, ingrasso per macello, ingrasso per
movimentazione).....

CHIEDE

di aderire al Sistema Suinicolo Campano come istituito dall'articolo 6 bis del Decreto
commissariale n° 93 del 31 dicembre 2011 come modificato dal Decreto commissariale n°
.....del.....

A tal fine si impegna a rispettare, pena l'esclusione dal Sistema, le disposizioni contenute
nel Decreto.

Luogo e data

.....

Firma

.....

Allegato 2

SISTEMA SUINICOLO CAMPANO

IDENTIFICATIVO AURICOLARE (MARCA AURICOLARE) PER SUINI

Il mezzo di identificazione consiste in un marchio auricolare con le seguenti caratteristiche:

- a) di materiale plastico flessibile, atossico e resistente;
- b) facilmente leggibile per tutta la durata di vita dell'animale;
- c) non riutilizzabile e deve essere realizzato in modo che possa essere tolto solo mediante la rottura del marchio stesso;
- d) progettato in modo da essere applicato con il minor stress possibile per l'animale e rimanere fissato senza nuocerli;
- e) riporta solamente diciture indelebili effettuate mediante stampa laser;
- f) ogni marchio auricolare è composto di due parti, maschio e femmina, di dimensioni e forme tali da assicurare la leggibilità dei caratteri senza pregiudicare la tenuta all'orecchio dell'animale;
- g) marchio di forma circolare il cui diametro dovrà essere compreso tra 25 e 32 mm;
- h) il chiodo ha un battente che impedisce lo schiacciamento dell'orecchio e l'eventuale irritazione, inoltre rende rotante il marchio migliorandone la tenuta;
- i) i caratteri hanno un'altezza minima di 4 mm;
- l) di colore giallo;
- m) il peso complessivo di ogni marchio deve essere compreso tra 2,0 e 7,5 grammi;
- n) il perno della parte maschio deve essere flessibile, elastico e resistente con un diametro compreso tra 4 e 8 mm ed in ogni caso inferiore al diametro dello sperone;
- o) lo sperone della parte maschio (cioè l'elemento che consente di perforare i tessuti per applicare il marchio) deve essere costruito, totalmente o in parte di un materiale più duro rispetto al resto del marchio (come plastiche dure, metallo) e se costituito da più parti queste devono essere assemblate in maniera tale da non consentirne il distacco;
- p) le boccole (cioè l'elemento della parte femmina in cui si alloggia lo sperone) devono essere parzialmente o totalmente chiuse;
- q) dopo 1 anno dall'applicazione, all'esame visivo, la superficie deve essere esente da saldature, bolle, screpolature, fessure e altri difetti; il colore deve restare omogeneo e la marcatura visibile;
- r) deve essere prodotto da una ditta inserita negli elenchi del Ministero della Salute e già autorizzata a fornire identificativi auricolari per bovini e/o ovini;
- s) sulla parte "maschio" dell'identificativo auricolare è impresso col laser, a caratteri di colore nero, la sigla IT, tre cifre per il codice ISTAT del Comune, due lettere per la sigla della Provincia, un numero progressivo assegnato all'azienda su base comunale (tre cifre), ed un numero progressivo assegnato all'azienda dal produttore sulla base del numero di marche richieste composto da 5 cifre (da 00001 a 99999);
- t) sulla parte "femmina" dell'identificativo auricolare è impresso col laser, a caratteri di colore nero, la sigla IT, tre cifre per il codice ISTAT del Comune, due lettere per la sigla della Provincia, un numero progressivo assegnato all'azienda su base comunale (tre cifre),